

# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **133** DEL **18/12/2017**

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO -ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2017 EX D.LGS. 118/2011 DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI SAN VENANZO – APPROVAZIONE-

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) BINI WALDIMIRO	<i>Assessore</i>	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BIFULCO FEDERICA -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to R. Tonelli

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to R. Tonelli

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", modificato in ultimo dal D.Lgs. n. 126 del

10/08/2014, all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni, del Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi strumentali controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato;

- il Comune di San Venanzo ha deliberato con atto consigliere n 4 del 26/02/2016 di avvalersi della facoltà concessa dall' art 233 (avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti) di rinviare la adozione del bilancio consolidato al 2017;
- le modalità e i criteri da applicare per la predisposizione del Bilancio Consolidato sono definiti dal "Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato" (di seguito "Principio Contabile"), allegato 4/4 al citato D. Lgs. 118/2011;

- Considerato che:

- il principio contabile di riferimento, la cui formulazione è stata aggiornata in ultimo dal D. M. 11/08/2017 al punto 3, dispone la necessità che, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, vengano predisposti due distinti elenchi:

1) il primo, concernente gli Enti, gli organismi, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo;

- 2) il secondo, concernente gli Enti, gli organismi, le aziende e le società componenti del Gruppo che verranno ricompresi nel Bilancio Consolidato, potendosi escludere alcuni Enti e società, secondo quanto stabilito dall'art. 3.1, nei casi di:

a) irrilevanza, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono tali i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti Locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici. A tal proposito, il principio contabile precisa che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente

Sono, in ogni caso, considerati irrilevanti e, quindi, non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all'1%.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni, altre calamità naturali);

- al punto 2, prevede la determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dettaglia analiticamente i criteri in base ai quali individuare gli organismi strumentali, gli Enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e partecipate che lo compongono, individuando le seguenti categorie

1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. 126/2014: *"per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le*

loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli Enti Locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio". Trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa per le quali, come previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 11, viene approvato, unitamente al rendiconto della gestione della capogruppo, anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti, pubblici e privati, e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 costituiti dagli enti, pubblici e privati, e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 11-quater, commi 1 e 2, del D.Lgs. 118/2011 nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. Al comma 4 dell'art. 11-quater viene precisato che "in fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-quinquies, commi 1 e 3, del D.Lgs. 118/2011, e costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento, se trattasi di società quotata.

A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, per le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte di componenti del gruppo si dovrà provvedere alla redazione del bilancio consolidato, a prescindere dalla quota di partecipazione.

- il principio contabile di riferimento sopra richiamato prevede l'obbligo di aggiornare entrambi gli elenchi di cui sopra, alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

- il citato Principio contabile prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati:
  1. con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci delle società e degli enti strumentali controllati: tale criterio prevede che il consolidamento avvenga per aggregazione di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'intero importo delle voci contabili;
  2. con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati: tale criterio prevede che il consolidamento avvenga per aggregazione di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per un importo proporzionale alla quota di partecipazione;

- il suddetto principio contabile nulla riporta, invece, riguardo al caso di Società o Enti che si trovano in fase di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali: a tal proposito, si ritiene più opportuno escludere tali Enti dal perimetro di consolidamento per due ragioni:

1. i bilanci delle società in liquidazione sono redatti secondo criteri di "dissolvimento" dell'organismo e le stesse valutazioni sono compiute in un'ottica di realizzazione (ovvero quanto è possibile ricavare dalla vendita dei beni aziendali) e non sulla base della sua "funzionalità" come avviene, invece, per la redazione dei bilanci ordinari;
2. in considerazione del fatto che gli organismi partecipati dal Comune di San Venanzo che si trovano in stato di liquidazione non hanno più in essere contratti di servizio;

Ritenuto di individuare le seguenti categorie:

1) **organismi strumentali:**

- Il Comune di San Venanzo non ha organismi strumentali

2) **enti strumentali controllati:**

- Il Comune di San Venanzo non ha organismi strumentali controllati

3) **enti strumentali partecipati:**

- Il Comune di San Venanzo non ha organismi strumentali partecipati

4) **società controllate:**

- Il Comune di San Venanzo non ha società controllate

5) **società partecipate:**

Società/ attività	% Comune di San Venanzo al 31/12/2016		Considerazioni di rilevanza e in merito al Consolidamento
Umbra acque spa	0,095000%		Non rientra nel Gruppo

(gestione servizio idrico integrato)			<u>Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non è affidataria diretta di servizi pubblici - non è totalmente pubblica - partecipazione inferiore al 1 %
S.I.A spa (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)	0,172700%		<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non è totalmente pubblica - non è affidataria diretta di servizi pubblici - partecipazione inferiore al 1 %
UMBRIA DIGITALE s.c.a r.l. (servizi ICT)	0,000028%	Totalmente pubblica	<u>Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - titolare di affidamento diretto

<b>Società/ attività</b>	<b>% Comune di San Venanzo al 31/12/2016</b>		<b>Considerazioni di rilevanza e in merito al Consolidamento</b>
Patto 2000 s.c. a r.l. (realizzazione patto territoriale)	0,331000%		<u>Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - titolare di affidamento diretto
Si(e)nergia spa in liquidazione (in liquidazione)	0,072000%		<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di San Venanzo - non è totalmente pubblica - partecipazione inferiore al 1%
CONAP srl (gestione impianti idraulici)	0,296530%		<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, nè soggetta ad influenza

			dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di San Venanzo - partecipazione inferiore al 1%
Consorzio Crescendo (in liquidazione)	0,426800%		<u>Non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica</u> in quanto: - non è controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, nè soggetta ad influenza dominante da contratto - non gestisce servizi pubblici locali per il Comune di San Venanzo - partecipazione inferiore al 1%

#### Rilevato

che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.126, al punto 3.2 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunichi agli enti, alle aziende e alle società incluse nell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmetta a ciascuno di tali enti, l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Ritenuto, quindi, di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci, se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato 4/3 del D.Lgs.118/2011 al p.to 4.18, come da allegato, parte integrante delle presente deliberazione;
- - adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta da parere dell'organo di revisione e controllo;
- - redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;
- - trasmissione, entro il 28 febbraio 2018, dell'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del Comune di San Venanzo, distinti in base alle linee di attività definite dalle convenzioni e corredati da nota esplicativa; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o nel caso di informazioni sopraggiunte in seguito;
- Ritenuto che, nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa riportandovi, altresì, le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;
- Inteso, conseguentemente, definire come di seguito:

- 1) l'elenco degli Enti e Società da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, classificati nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di San Venanzo, come previsto dagli articoli da 11-ter a 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011, tenuto conto che la missione 7 "Turismo" è trasversale a molti Enti strumentali a carattere culturale;
- 2) l'elenco degli Enti e Società da includere nel Bilancio consolidato per l'anno 2017.

**1) ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI San Venanzo PER L'ANNO 2017**

<i>Tipologia (Missione)</i>	<i>Enti e società del Gruppo Comune di San Venanzo</i>
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	UMBRIA DIGITALE s.c. a r.l.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Patto 2000 s.c.a r.l.

**2) ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI San Venanzo OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017**

⌚ UMBRIA DIGITALE s.c. a r.l.

- Patto 2000 s.c.a r.l.

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

**1. DI APPROVARE** l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di San Venanzo per l'anno 2017 e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del per l'anno 2017:

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI San Venanzo PER L'ANNO 2017**

<i>Tipologia (Missione)</i>	<i>Enti e società del Gruppo Comune di San Venanzo</i>
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	UMBRIA DIGITALE s.c. a r.l.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Patto 2000 s.c.a r.l.

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI San Venanzo OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017**

🕒 UMBRIA DIGITALE s.c. a r.l.

Patto 2000 s.c.a r.l.;

**2. DI APPROVARE** le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di San Venanzo oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017 citate in premessa.



---

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa BIFULCO Federica

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **200** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **09/01/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa BIFULCO Federica

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **09/01/2018** al ..... ed è divenuta esecutiva il .....

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to